Cassazione penale sez. V, 17/10/2024, n.2112

Fatto RITENUTO IN FATTO

- 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord, che aveva dichiarato Pi.Sa. colpevole del delitto di cui allâ??art. 617-septies cod. pen. (in esso assorbito il reato di diffamazione aggravata contestato al capo B), per avere diffuso, mediante applicativo whatsapp, una ripresa audio/video, effettuata fraudolentemente con il proprio telefono cellulare, di un incontro privato avvenuto con Pe.Ri., avente a oggetto le fasi immediatamente successive a un rapporto sessuale tra i due, avvenuto allâ??interno dellâ??abitacolo dellâ??autovettura in uso alla p.o., in cui la stessa appariva in pose intime.
- 2. Ha proposto ricorso per cassazione lâ??imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato (omissis), che svolge tre motivi â?? enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dellâ??art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
- 2.1. Vizi di motivazione in relazione al primo motivo di appello, laddove ci si doleva della mancata dimostrazione della diffusione del video incriminato a opera dellâ??imputato, evidenziando come la sentenza abbia affidato lâ??affermazione di responsabilitĂ alla â??verosimileâ?? riconducibilitĂ della condotta diffusiva allâ??imputato, in spregio al principio del â??ragionevole dubbioâ??, senza neppure prendere in considerazione la possibilitĂ che il video sia stato estrapolato dal telefono della p.o. o lâ??alternativa dellâ??accesso di un hacher allâ??interno del cellulare. Inoltre, sotto il profilo soggettivo, si lamenta che non sia stato provato il dolo specifico, incompatibile con il ravvisato dolo eventuale.
- 2.2. Vizi della motivazione in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilit\tilde{A} di cui all\tilde{a}??art. 131-bis cod. pen. Si duole il ricorrente che la Corte di appello abbia valorizzato profili di negativit\tilde{A} del fatto senza procedere a una valutazione complessiva, prendendo in esame aspetti, quali la incensuratezza e la giovanissima et\tilde{A} dell\tilde{a}??imputato, l\tilde{a}??assenza di abitualit\tilde{A} e la rudimentalit\tilde{A} della condotta.
- 2.3. Vizi di motivazione in relazione allâ??eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, riconoscibili in ragione dellâ??atteggiamento processuale collaborativo tenuto dallâ??imputato, sia in sede di interrogatorio che optando per il rito abbreviato.

Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non Ã" fondato.

- 1.1.Non ha pregio il primo motivo, laddove ci si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la riconducibilitĂ delia diffusione dei video incriminato allâ??imputato affidandosi a un mero giudizio di verosimiglianza.
- 1.2.In realtÃ, dalla lettura della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, emerge che la Corte di appello â?? nel condividere il percorso argomentativo esplicitato dal giudice di primo grado â?? ne ha pedissequamente riportato le valutazioni, conformemente a questi ritenendo espressamente provata â??oltre ogni ragionevole dubbioâ?• la responsabilità dellâ??imputato, alla luce di plurimi indici, analiticamente indicati in entrambe le sentenze di merito (dichiarazioni analitiche e dettagliate della p.o., riscontri provenienti dalle altre prove dichiarative, perizia sui cellulari, dichiarazioni dellâ??imputato), della riconducibilità al Pi.Sa. della diffusione del video fraudolentemente carpito.
- 1.3.Nel riportare le valutazioni del primo giudice, la Corte di appello ha, effettivamente, inserito lâ??avverbio â??verosimilmenteâ?• (pg.3) con riguardo alla attribuibilità della condotta di diffusione del video, ma, allâ??evidenza, si tratta di una improprietà linguistica (da elidere) resa palese dal complessivo ragionamento probatorio nel quale, impropriamente, essa si inserisce. La sentenza impugnata ha, invero, dato conto delle ragioni della ritenuta captazione fraudolenta delle immagini, e, cioÃ" dellâ??assenza di consenso della p.o., come plasticamente reso evidente â?? oltre che dalle modalità della ripresa, fugacemente realizzata subito dopo un rapporto sessuale, â?? da alcune immagini del video, in cui la p.o. esprime la propria sorpresa e contrarietà per quellâ??azione improvvida, invitando lâ??autore a mettere da parte il telefono, e delle ragioni del convincimento per cui lâ??autore della diffusione non poteva che essere stato il Pi.Sa.: i due giovani era soli in auto quando vennero fatte le riprese, e il video Ã" venuto in possesso della p.o. solo dopo che era stato già diffuso.
- 1.4. Quanto alle possibilità alternative che non sarebbero state prese in considerazione dalla Corte di appello \hat{a} ?? al di là della considerazione che, invece, la Corte di appello, e già il primo giudice, avendo specificamente argomentato in merito alle ragioni per cui hanno ritenuto che la diffusione del video fosse attribuibile al Pi.Sa., hanno, in tal modo, implicitamente escluso altre possibili ricostruzioni del fatto \hat{a} ?? giova anche considerare come, essendo stato dedotto, in proposito, il vizio di motivazione di cui all \hat{a} ?? art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la predetta censura non concerna né la ricostruzione dei fatti, né l \hat{a} ?? apprezzamento del giudice di merito, ma debba essere, invece, circoscritta alla verifica che il testo dell \hat{a} ?? atto impugnato contenga l \hat{a} ?? esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cio \hat{A} " idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, n \hat{A} © illogicit \hat{A} evidenti (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In particolare, con riguardo al vizio di illogicit \hat{A} della motivazione, la

menzionata disposizione postula che essa sia manifesta, cioÃ" di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741). La giurisprudenza di legittimit à Ã", invero, chiara nella??affermare che a??non Ã" censurabile, in sede di legittimitÃ, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo ridetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenzaâ?• (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 8/2/2023, Rv. 284096). Sotto tale aspetto, la doglianza si risolve in un dissenso â??decisionaleâ??, inidoneo, come tale, a segnalare in questa sede precarietA logiche della decisione impugnata o, peggio, vuoti di motivazione sui punti interessati, peraltro dovendo sottolinearsi come lâ??imputato non abbia offerto realistiche alternative da confrontare, non potendo aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, una??ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile (da Sez. 4, n. 22257, del 25/3/2014, Rv. 259204), come quella dellâ??azione di un â??hacherâ?? prospettata dalla difesa. Invero, la selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti Ã" propria del giudice del merito e, quando lâ??interpretazione di essi Ã" sorretta da una adeguata motivazione, continua ad essere incensurabile nel giudizio di legittimitA, anche dopo la riforma che ha novellato lâ??art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. (art. 8 L. n. 46 del 2006), tenuto anche conto del fatto che la valutazione della prova non pu \tilde{A}^2 essere disancorata dal contesto in cui \tilde{A} " inserita e che un simile compito non pu \tilde{A}^2 spettare al giudice di legittimit \tilde{A} , sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione. (V. in argomento, Sez. 2, 23/03/2006, n. 1399 e Sez. 6, 24/03/2006, n. 14054, Rv. 233454). A ciò deve aggiungersi che neppure lâ??emersione di una criticitA su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata puÃ² comportare lâ??annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227), posto che dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quello che sia idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono lâ??impianto della decisione, quale risultante dallâ??esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Rv. 212053). 2. Non Ã" fondata neppure la doglianza incentrata sullâ??elemento soggettivo.

2.1. Ã? opportuno, a tale proposito, ricordare che il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, previsto dallâ??articolo 617-septies del codice penale â?? in attuazione della legge delega del 23 giugno 2017, n. 103, intervenuta a seguito di un lungo dibattito critico, generato soprattutto della diffusione da parte dei mass media dei contenuti delle intercettazioni e dalla lesione del diritto alla riservatezza non solo dei soggetti diretti destinatari dellâ?? intercettazione, ma anche dei soggetti esterni e coinvolti in quanto semplici interlocutori del soggetto-bersaglio â?? Ã" stato inserito dallâ??art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, con decorrenza dal 26 gennaio 2018, per reprimere comportamenti che violano la riservatezza degli individui (e,

contestualmente, la loro reputazione e immagine) tramite la diffusione di materiale raccolto fraudolentemente, ai fine di danneggiare i beni giuridici menzionati; con tale innesto, si sono volute colmare lacune emerse nel sistema penale riguardo alla tutela della riservatezza, colpita da aggressioni poste in essere mediante lâ??impiego di sistemi captativi a carattere tecnologico.

2.2. Lâ??art. 617-septies cod. pen. punisce â??Chiunque, al fine di recare danno allâ??altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione.â?•

Lâ??inserimento della disposizione nel Libro Secondo (Dei delitti in particolare), Titolo dodicesimo (Dei delitti contro la persona), Capo Terzo (Dei delitti contro la libertà individuale), Sezione Quinta (Dei delitti contro lâ??inviolabilità dei segreti) del codice penale fornisce indicazioni sul bene giuridico che si intende tutelare: la norma affonda le proprie radici nellâ?? art. 15 Cost, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione, ma anche nellâ?? art. 21 Cost posto a presidio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La tutela della libertà e segretezza delle conversazioni e comunicazioni passa naturalmente anche dalla inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), dal momento che, con la norma di nuovo conio, non si può garantire tutela alla libertà di espressione e manifestazione del pensiero (quale che sia la forma assunta) avvenuta in un contesto ed in luogo pubblico per volontà delle parti o per le specifiche modalità con cui la comunicazione/conversazione viene concretamente posta in essere.

Si può cogliere, dunque, la ratio della norma incriminatrice, non soltanto nella libertà e segretezza delle conversazioni o comunicazioni, ma anche nella tutela dellâ??onore e della reputazione degli interlocutori della conversazione, di qualsiasi genere, che avvenga in privato, i cui contenuti sono e devono intendersi destinati a rimanere tra i presenti (i quali hanno diritto a non vedere carpite con lâ??inganno parole o esternazioni di qualsivoglia genere, e a vederle diffuse nellâ??etere), semprechÃ" non sussista espresso consenso alla divulgazione.

In questo senso, si pu \tilde{A}^2 affermare che la inviolabilit \tilde{A} e la segretezza delle comunicazioni o conversazioni sono protette dalle ingerenze esterne o dalla arbitraria e non autorizzata diffusione extra praesentes, non soltanto perch \tilde{A} © viene in tal modo garantita la libera esplicazione e manifestazione del pensiero, ma anche per evitare che una indebita circolazione dei contenuti di conversazioni o comunicazioni private possa ledere la reputazione e lâ??onore del soggetto passivo.

Giova richiamare un passo della Relazione illustrativa trasmessa al Parlamento, la quale chiarisce che: â??La norma punisce colui che diffonde il contenuto di incontri o conversazioni riservate, registrate con mezzi insidiosi, (microfoni o telecamere nascoste), e quindi fraudolentemente, allo

scopo di recare nocumento allâ??altrui reputazione. Sul piano empirico, la società della comunicazione di massa registra il frequente ricorso a simili stratagemmi, posti scientemente in essere con lo scopo della successiva divulgazione. Si tratta di condotte agevolate dalla diffusione, anche tra privati, di mezzi tecnologici del tutto idonei allâ??ampia e immediata divulgazione di contenuti comunicativi carpiti senza lâ??altrui consenso (si pensi alle potenzialità dei moderni dispositivi portatili e ali â??uso dei soci al media). Ne consegue un grave pregiudizio allâ??onore e alla dignità della vittima, discendente dalla divulgazione di immagini e/o parole carpite quando la stessa presumeva di partecipare a una comunicazione del tutto privata, in un contesto, cioÃ", riservato e confidenziale, che tale doveva restare, contro ogni indebita invasione della propria sfera personale.â?•

La previsione della procedibilit a querela conferma come oggetto di tutela della??art. 617-septies cod. pen. sia la??interesse del singolo al mantenimento del proprio onore e della reputazione e a evitarne la compromissione a seguito di indebite e non autorizzate divulgazioni alla??esterno delle manifestazioni del proprio pensiero, espresse in privato.

2.3. Sul piano strutturale, la condotta sanzionata consiste nella diffusione di una captazione fraudolenta, effettuata mediante riprese audio/video o registrazioni, di conversazioni o incontri di tipo privato, alle quali lâ??agente abbia preso parte o sia stato presente.

La fattispecie in questione pone il tema del raffronto con i reati a sfondo sessuale come quello di â??diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicitiâ?•, previsto dallâ??art. 612-ter cod. pen., che si sostanzia nella divulgazione non autorizzata online di file multimediali a contenuto sessualmente esplicito, soprattutto a scopo di vendetta nei confronti dellâ??ex partner. Lâ??art. 612-ter: punisce chiunque â??invia, consegna, cede, pubblica o diffonda immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e senza il consenso delle persone rappresentateâ?•. PeculiaritĂ di questo tipo di immagini e video â?? oltre alla connotazione del loro contenuto, che deve essere sessualmente esplicito, laddove nel reato di cui allâ??art. 617-septies assume rilievo la fraudolenta captazione delle immagini/registrazioni di dati sensibili â?? Ă" che gli stessi sono girati con il consenso della persona ritratta (allâ??interno di coppie, nellâ??ambito di momenti intimi consensuali). A essere non consensuale, dunque, nel reato di cui allâ??art. 612-ter, non Ă" la realizzazione del materiale pornografico, ma la sua successiva diffusione.

2.4. Sotto il profilo soggettivo, ai fini della integrazione del delitto di cui allâ??art. 617-septies cod. pen., si richiede che la condotta miri ad arrecare danno alla reputazione e allâ??immagine altrui, con tale previsione risultando chiaro, in coerenza con le descritte rationes, come la acquisizione fraudolenta di conversazioni/incontri privati abbia lâ??obiettivo di tutelare non solo la segretezza delle conversazioni e delle comunicazioni, ma anche la reputazione del soggetto passivo in seguito alla lesione della stessa dovuta alla divulgazione di dati sensibili. In tale contesto normativo, la captazione in quanto tale costituisce un antefatto penalmente irrilevante,

richiedendosi che la condotta miri ad arrecare danno alla reputazione e allâ??immagine altrui.

La norma incriminatrice in questione si caratterizza, dunque, per la presenza del dolo specifico nel soggetto agente, richiedendosi, cioÃ", quale elemento essenziale della fattispecie, un requisito di natura psichica, consistente in uno scopo ulteriore verso cui deve tendere la volontà del soggetto agente: la norma, punendo la fraudolenta ripresa, audio o video, di incontri privati, o la registrazione, anchâ??essa fraudolenta, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, a cui lâ??agente abbia preso parte o abbia presenziato, richiede, ai fini della configurazione del reato de quo, non la mera diffusione del materiale, bensì che la diffusione avvenga al fine di recare danno allâ??altrui reputazione o immagine. Non sarebbe, ad esempio, sufficiente a integrare il reato la sola diffusione di immagini o registrazioni carpite senza il consenso della vittima, pur supportata dal dolo generico: non Ã" punibile, esemplificando, la condotta di chi abbia â??cliccatoâ?? sul tasto condividi, richiedendosi il quid pluris, sotto il profilo soggettivo, costituito dallâ??intenzione di danneggiare lâ??immagine e la reputazione della persona offesa, uno scopo ulteriore verso cui deve tendere la volontà del soggetto agente, una proiezione finalistica, sebbene non se ne richieda, ai fini dellâ??esistenza della fattispecie, lâ??effettivo conseguimento.

� chiaro che tale finalizzazione della volontà presuppone il dolo â?? generico â?? richiesto per la realizzazione dellâ??evento tipico della fattispecie (diffusione delle immagini o della registrazione), comprensivo quindi, anche del dolo eventuale, ravvisabile nellâ??accettazione del rischio che la messa in circolazione delle riprese o delle registrazioni fraudolentemente carpite possa determinarne la diffusione.

2.5. Alla luce di tali coordinate, rileva il collegio come, nella sentenza impugnata, lâ?? affermazione della Corte di appello, circa la ravvisabilitĂ dellâ?? elemento psicologico del dolo eventuale nella fattispecie in esame, debba essere intesa come riferita allâ?? elemento soggettivo che sorregge la condotta materiale del reato, da intendersi quale volontaria messa in circolazione del video ritraente un momento intimo dellâ?? incontro privato tra lâ?? imputato e la p.o. e la sua eventuale diffusione.

Poiché però, ai fini della integrazione della fattispecie criminosa si richiede, sotto il profilo soggettivo, che la condotta diffusiva (dolo generico, anche eventuale) sia accompagnata dalla finalità di arrecare danno allâ??immagine o alla reputazione della vittima (dolo specifico), va ricordato come la prova di tale elemento possa essere tratta da ogni elemento utile allo scopo, attraverso un ragionamento logico-inferenziale, secondo le regole generali in tema di valutazione dellâ??elemento soggettivo del reato, desumendolo, cioÓ, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dellâ??azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, Ó possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne, oltre alla cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, lâ??intenzione di danno specificamente richiesto dalla norma.

- 2.6.Nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato come le modalità della condotta fossero chiaramente fraudolente, e la diffusione del video imputabile allâ??odierno ricorrente, mentre il fine specifico perseguito dallâ??agente può trarsi dalla stessa oggettiva materialità della condotta, ovvero dalle modalità con le quali il filmato Ã" stato realizzato, immediatamente dopo il rapporto sessuale (ciò che rende evidente una finalità diversa da quella erotica o comunque collegata al rapporto sessuale appena consumato) e dal mezzo di diffusione del filmato, che Ã" stato fatto circolare su una chat di amici, comuni anche alla p.o., elementi che appaiono direttamente esplicativi della precisa volontà di danneggiare la reputazione della vittima. Ã?, dunque, riscontrabile nella fattispecie in esame, accanto al dolo generico (anche eventuale) che deve supportare psicologicamente la condotta diffusiva, lâ??ulteriore elemento volitivo necessario ai fini dellâ??integrazione del delitto sotto il profilo soggettivo, costituito dalla specifica volontà di danneggiare la vittima, integrante il dolo specifico.
- 2.7. Il principio di diritto che deve essere affermato Ã", quindi, che, ai fini dellâ??integrazione del reato di cui allâ??art. 617-septies, Ã" richiesta la prova, ritraibile da ogni elemento utile, della sussistenza in capo allâ??agente del dolo specifico, costituito dal fine di arrecare danno allâ??altrui reputazione o immagine.
- 3. Non ha pregio il secondo motivo con cui ci si duole del vizio argomentativo che sorregge, nella sentenza impugnata, il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilitA per la lieve entitĂ del fatto. La Corte di appello ha, infatti, valorizzato plurimi indici della gravitĂ del fatto (pg.4), con valutazione del tutto coerente con ì principi di diritto affermati da questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione. Invero, le Sezioni Unite Tushajâ?? (S.U. n. 13681 del 25/02/2016) hanno rilevato che lâ??art. 131-bis cod. pen. fa riferimento testuale alle modalità della condotta, per inferirne che tale disposizione non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle modalità di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravitÃ, lâ??entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Occorre, pertanto, avere riguardo â?? ai fini della applicabilitA della causa di non punibilitĂ â?? al fatto storico, alla situazione reale e irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dallâ??agente, perché non Ã" in questione la conformità al tipo (la causa di non punibilitA presuppone un fatto conforme al tipo e offensivo, ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere la necessitA di pena), bensA lâ??entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. Pertanto, il giudizio finale di particolare tenuità dellâ??offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per lâ??integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dellâ??art. 131 -bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dellâ??offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilitÃ, e alternativi quanto al diniego, nel senso che la??applicazione della causa di non punibilitA in questione A" preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale

dellâ??art. 131-bis cod. pen. nella parte del primo comma qui rilevante, la punibilità Ã" esclusa quando, per le modalità della condotta e per lâ??esiguità del danno o del pericolo, lâ??offesa Ã" di particolare tenuità . (Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), Sez. 7 Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044). Risulta, pertanto, del tutto decontestualizzata, rispetto a tale canone ermeneutico, la doglianza difensiva incentrata sulla mancata valorizzazione di alcuni indici favorevoli al ricorrente, giacché, come detto, la Corte di appello ha enucleato una pluralità di fattori di segno opposto.

- 4. Il terzo motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, Ã" manifestamente infondato. La Corte di appello ha dato conto delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (pg. 5). Invero, lâ??art. 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltA di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta â??post delictumâ?•, ecc.), quegli elementi che possono suggerire lâ??opportunitA di attenuare la pena edittale. Trattandosi di valutazione di merito, essa si sottrae alle censure di legittimitA, potendo il giudice di merito escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nellâ??interesse dellâ??imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dallâ??art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o allâ??entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 â??, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 27954902).
- 4.1. In tema di sospensione condizionale della pena, vige il medesimo principio di diritto già sopra richiamato, secondo cui il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha lâ??obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nellâ??art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez.4, n.34380 del 14/07/2011, Rv.251509; Sez.3, n.35731 del 26/06/2007, Rv.237542; Sez.l, n.560 del 22/11/1994, dep20/01/1995, Rv.20002).
- 5. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- 5.1. Lâ??imputato deve altres $\tilde{A}\neg$ essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e di difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile. Poich $\tilde{A}\odot$ la parte civile \tilde{A} " ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc.

pen. e 110 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dellâ??imputato al pagamento di tali spese in favore dellâ??Erario, mentre Ã" rimessa al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante lâ??emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato D.P.R. (Sez. U, Ordinanza n.5464 del 26/09/2019. (dep. 2020), De Falco, Rv. 277760).

5.2. In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalit e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. N. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, lâ??imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024. Pedia it

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2025.

Campi meta

Massima: Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 617-septies c.p., \tilde{A} " richiesta la prova, ritraibile da ogni elemento utile, della sussistenza in capo all'agente del dolo specifico, costituito dal fine di arrecare danno all'altrui reputazione o immagine. Supporto Alla Lettura:

REVENGE PORN

Lâ?? Art. 612 ter c.p. punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il cd. revenge porn, che appartiene alla categoria dei reati contro la persona ed in particolare dei delitti contro la libert \tilde{A} individuale. Si prevede che: \hat{a} ??1. Salvo che il fatto costituisca pi \tilde{A}^{I} grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, \tilde{A} " punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. 2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. 3. La pena \tilde{A} " aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che \tilde{A} " o \tilde{A} " stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. 4. La pena \tilde{A} " aumentata da un terzo alla met \tilde{A} se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorit \tilde{A} fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. 5. Il delitto \tilde{A} " punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela \tilde{A} " di sei mesi. La remissione della querela pu \tilde{A}^2 essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d \hat{a} ??ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonch \tilde{A} © quando il fatto \tilde{A} " connesso con altro delitto per il quale si deve procedere dâ??ufficioâ?• Il bene giuridico tutelato Ã" la libertà personale e morale della persona.